



Delibera Presidenziale n.19- 2019/2020

Oggetto: Estensione della sospensione attività sportiva conseguente a rischio epidemiologico da COVID-19

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha esteso le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

PRESO ATTO particolare che l'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 è stato sostituito dalla seguente: *“lett d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte*



*chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano"*

**RILEVATO** che le disposizioni del citato DPCM producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020

**TENUTO CONTO** dell'urgenza di adeguare lo svolgimento delle attività sportive regolamentate da FIR coerentemente con le disposizioni dettate dal Governo in materia di sanità pubblica e volte a contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19, con superamento di ogni precedente disposizione emessa in virtù di DPCM di cui è stata dichiarata l'inefficacia;

**VALUTATO** che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito

Per questi motivi di urgenza,

### **DELIBERA**

1) la sospensione, fino alla data del 3 aprile 2020, di tutte, nessuna esclusa, le competizioni relative alla attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale.

2) sono altresì sospese le sedute di allenamento, fino alla data del 3 aprile 2020, connesse alla attività, nessuna esclusa, agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale;

3) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività agonistica:  
- di Giocatori delle due Società italiane partecipanti al Campionato Internazionale Pro 14 organizzato dalla CRD Celtic Rugby DAC;



- di Giocatori delle dodici Società italiane partecipanti al Campionato Nazionale di Eccellenza - Top 12 nella corrente stagione sportiva 2019-2020;  
è consentito, ai termini dell'art. 1 lett. d) del DPCM 10 marzo 2020, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, subordinatamente all'obbligo, previsto dal citato DPCM del 10 marzo 2020, delle Società sportive predette, di effettuare, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

4) le disposizioni di cui alla Delibera Presidenziale del 5 marzo 2020, cessa di produrre effetti dalla data di pubblicazione della presente delibera.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà sottoposta alla ratifica dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente  
Alfredo Gavazzi  
